

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI

RAPPRESENTANZA DEI COMUNI DELL'AMBITO

TERRITORIALE DELL'AULSS 8 "BERICA"

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 9 ottobre 2018
Modificato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 28 gennaio 2025

INDICE

CAPO I – CONFERENZA DEI SINDACI

- Articolo 1 – Composizione della Conferenza dei Sindaci
- Articolo 2 – Funzioni della Conferenza dei Sindaci
- Articolo 3 – Presidente della Conferenza dei Sindaci
- Articolo 4 – Composizione dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci
- Articolo 5 – Funzioni dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci

CAPO II – COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

- Articolo 6 – Comitato dei Sindaci di Distretto
- Articolo 7 – Funzioni del Comitato dei Sindaci di Distretto
- Articolo 8 – Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto
- Articolo 9 – Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto
- Articolo 10 – Funzioni dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto
- Articolo 11 – Modalità operative dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto
- Articolo 12 – Relazioni della Conferenza dei Sindaci con i Comitati dei Sindaci di Distretto

CAPO III – NORME DI FUNZIONAMENTO

- Articolo 13 – Sede della Conferenza e del Comitato dei Sindaci
- Articolo 14 – Convocazioni della Conferenza dei Sindaci
- Articolo 15 – Ordine del giorno
- Articolo 16 – Validità delle sedute e designazione degli scrutatori
- Articolo 17 – Modalità d'intervento
- Articolo 18 – Deposito e consultazione degli atti
- Articolo 19 – Discussione e chiusura
- Articolo 20 – Votazioni: modalità
- Articolo 21 – Verbali delle sedute
- Articolo 22 – Pubblicità delle riunioni
- Articolo 23 – Ufficio di segreteria
- Articolo 24 – Disposizioni generali
- Articolo 25 – Validità del Regolamento

CAPO I – CONFERENZA DEI SINDACI

Articolo 1 – Composizione della Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 8 Berica (art. 26, co.2 della L.R. n. 19 del 25/10/2016, art. 5, co. 2 della L.R. n. 56 del 14/9/1994 e art. 3, co. 14 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992);
2. Tutte le funzioni dei Sindaci nell'ambito della Conferenza possono essere esercitate dal Vice Sindaco ovvero da un Assessore o da un Consigliere Comunale appositamente delegati per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.

Articolo 2 – Funzioni della Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci svolge le funzioni previste dall'art. 3, co. 14 del D.Lgs. n. 502/1992 *"al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione"*; in tal senso essa *"provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla Regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore generale ed alla Regione"*, secondo le ulteriori specificazioni stabilite dall'art. 5, co. 7 della L.R. n. 56 del 1994, dalla L.R. n. 5 del 3/2/1996 e dall'art. 118 della L.R. n. 11 del 13/4/2001.
2. La Conferenza dei Sindaci in particolare:
 - a) adotta il regolamento per disciplinare l'attività propria e dell'Esecutivo (art. 5, co. 3, lett. c) della L.R. n. 56 del 1994);
 - b) approva l'eventuale atto di indirizzo e coordinamento contenente le priorità strategiche in area sociale e socio-sanitaria *"per raggiungere gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale"* (art. 118, co. 2 della L.R. n. 11 del 2001);
 - c) approva il Piano di Zona e gli indirizzi degli atti di pianificazione e di programmazione se previsti dalla normativa (art. 8, co. 2 della L.R. n. 56 del 1994);
 - d) provvede all'armonizzazione dei Piani di Zona dei distretti e all'invio alla Regione (art. 26, co. 8 della L.R. n. 19 del 2016, art. 8, co. 2 della L.R. n. 56/1994 e art. 19 della Legge n. 328 del 8/11/2000);
 - e) adotta eventuali provvedimenti in base ai quali l'Azienda ULSS assicura i livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni (art. 5, co. 7, lett. e-*quinquies*) e co. 8-*bis* della L.R. n. 56/1994);
 - f) esprime parere obbligatorio sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio (art. 5, co. 8-*bis* della L.R. n. 56 del 1994);
 - g) promuove con i Comitati dei distretti modalità e strumenti operativi per garantire l'integrazione e il raccordo delle attività in ambito aziendale;
 - h) mette in atto le azioni necessarie per garantire l'equilibrio territoriale sia a livello finanziario sia nell'organizzazione delle reti dei servizi al fine di assicurare equità di accesso;
 - i) promuove, con il supporto dell'Azienda ULSS, strategie, interventi e specifici accordi di programma volti alla promozione della salute e alla prevenzione, anche in considerazione delle criticità e delle priorità di salute e in linea con gli indirizzi del Piano Socio-Sanitario Regionale;
 - j) promuove e coordina sulla base di appositi indirizzi regionali, anche in attuazione dell'art. 3-*septies* del D.Lgs. n. 502 del 1992, la stipula di intese tra comuni, anche singolarmente e Azienda ULSS per l'integrazione socio-sanitaria;
 - k) collabora e promuove la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;
 - l) esprime il parere sulla nomina del Direttore della Funzione Territoriale (Allegato B, paragrafo 2.1.2 della DGR n. 1306 del 16/8/2017);

- m) esprime la valutazione sull'operato del Direttore Generale per la parte di competenza, chiede alla Regione di revocare il Direttore Generale o di non disporre la conferma nei casi previsti dall'art. 3-*bis*, co. 7 del D.Lgs. n. 502 del 1992;
- n) provvede alla designazione di un componente del Collegio sindacale dell'Azienda ULSS (art. 3-*ter*, co. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992);
- o) esprime indirizzi al Presidente in ordine alla partecipazione alla Conferenza Permanente Socio-Sanitaria Regionale (art. 113 della L.R. n. 11 del 2001);
- p) esprime il parere richiesto nell'*iter* di approvazione delle leggi regionali in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale;
- q) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.

Articolo 3 – Presidente della Conferenza dei Sindaci

1. Il Presidente, ferma restando la natura collegiale dell'organismo, rappresenta e convoca l'intera Conferenza, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge e il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza;
2. La Conferenza dei Sindaci elegge il Presidente tra i Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei Distretti. Il Presidente del Comitato non eletto funge da Vice Presidente;
3. Il Presidente svolge l'incarico a rotazione nei limiti della durata del suo mandato amministrativo, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 24;
4. E' prevista la rotazione ogni due anni dell'incarico di Presidenza. Qualora il Presidente del Distretto che ha la presidenza della Conferenza dovesse scadere, la Presidenza rimarrà al medesimo distretto ed il nuovo Presidente del Comitato assumerà anche la Presidenza della Conferenza;
5. Nel caso di assenza il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente o, in sua assenza, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti;
6. Qualora il Presidente della Conferenza dei Sindaci intenda dimettersi dalla carica (*dimissione che comporta anche la dimissione dal ruolo di Presidente del Comitato di Distretto*) deve presentare le proprie dimissioni per iscritto alla Conferenza. Il Vice Presidente o, in caso di sua assenza, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, convocherà la Conferenza affinché proceda alla nomina del Presidente nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 4 – Composizione dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci

1. L'Esecutivo è nominato dalla Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'art. 3, co. 14 del D.Lgs. n. 502 del 1992 ed è composto dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei Distretti e dai restanti componenti dei due Esecutivi dei Comitati dei Sindaci per un totale di 13 componenti (il Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest esprime 5 componenti compreso il Presidente, il Comitato dei Sindaci del Distretto Est esprime 8 componenti compreso il Presidente);
2. I componenti dell'Esecutivo vengono individuati da ogni Comitato dei Sindaci secondo i criteri dell'art. 5, comma 4, della L.R. 56/1994 con riguardo alla rappresentatività per densità demografica e valorizzando le specificità territoriali;
3. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci assume anche la Presidenza dell'Esecutivo. In sua assenza assume il coordinamento dell'esecutivo il Vice Presidente;
4. In assenza del Vice Presidente, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti assume le funzioni di Coordinatore;
5. La convocazione dell'Esecutivo avviene per disposizione del Presidente, che formula contestualmente l'ordine del giorno;
6. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ai componenti dell'Esecutivo almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione;
7. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato tramite PEC o e-mail almeno 24 ore prima.

Articolo 5 – Funzioni dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci

1. L'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci svolge tutti i compiti non espressamente riservati alla Conferenza o al Comitato dei Sindaci del Distretto, in particolare quelli previsti all'art. 5, co. 7 della L.R. n. 56 del 1994:
 - a) svolge attività di proposta ed impulso nei confronti della Conferenza e ne istruisce gli atti;
 - b) esamina gli atti degli organi dell'Azienda ULSS ed ogni altro dato informativo e relaziona alla Conferenza;
 - c) esprime parere sugli atti di pianificazione sociale, socio-sanitaria e del territorio predisposti dal Direttore Generale, secondo i termini di legge;
 - d) riceve dai Comitati dei Sindaci dei Distretti gli atti di competenza degli stessi Comitati e li trasmette alla Regione qualora previsto;
 - e) esprime al Direttore Generale il parere sulla nomina del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (art. 16, co. 2 della L.R. n. 56 del 1994);
 - f) fornisce indirizzi per armonizzare orientamenti e decisioni assunte dai Comitati dei Sindaci dei Distretti e/o dagli Esecutivi dei Comitati dei Sindaci dei Distretti, allo scopo di garantire uniformità nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio da parte dei cittadini;
 - g) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.
2. Ogni Comitato dei Sindaci, ogni Sindaco, nonché il Direttore Generale dell'Azienda ULSS hanno facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno;
3. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato, tramite il Segretario, la presenza del numero legale;
4. In caso di impedimento, ciascun Sindaco può farsi rappresentare da un Assessore o Consigliere Comunale, appositamente delegato per iscritto, per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca;
5. L'Esecutivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti;
6. L'attività di supporto viene svolta dalla segreteria della Conferenza dei Sindaci;
7. I pareri e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale;
8. Le sedute dell'Esecutivo non sono pubbliche.

CAPO II – COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

Articolo 6 – Comitato dei Sindaci di Distretto

1. Il Comitato dei Sindaci di Distretto (art. 26, co. 4 della L.R. n. 19 del 2016, art. 120, co. 1 della L.R. n. 11 del 2001 e art. 3-*quarter*, co. 4 del D.Lgs. n. 502 del 1992) è composto dai Sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale delle ex Aziende ULSS (art. 120, co. 2 della L.R. n. 11 del 2001);
2. Il Comitato dei Sindaci del Distretto ha sede presso il Comune del Presidente in carica pro-tempore;
3. Tutte le funzioni dei Sindaci nell'ambito del Comitato possono essere esercitate dal Vice Sindaco ovvero da un Assessore o da un Consigliere Comunale, appositamente delegati per iscritto, per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.

Articolo 7 – Funzioni del Comitato dei Sindaci di Distretto

1. Il Comitato dei Sindaci svolge le funzioni previste dall'art. 26, co. 5 della L.R. n. 19 del 2016, in particolare:
 - a) formula al Direttore di Distretto il parere sulla proposta di Programma delle Attività Territoriali (art. 120, co. 4 della L.R. n. 11 del 2001 e art. 3-*quarter*, co. 3, lett. c) del D.Lgs. n. 502 del 1992);

- b) formula al Direttore Generale l'intesa sul Programma delle Attività Territoriali limitatamente alle attività sociosanitarie (art. 120, co. 4 della L.R. n. 11 del 2001);
- c) elabora e approva il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del Distretto, il Piano di Zona del distretto, il Piano locale per la non autosufficienza del distretto (art. 26, co. 5, lett. b) della L.R. n. 19 del 2016);
- d) esprime parere sulle schede di dotazione territoriale, sulla collocazione delle strutture intermedie e sull'attivazione della Medicina di Gruppo Integrata (art. 26, co. 5, lett. c) della L.R. n. 19 del 2016);
- e) collabora con l'Azienda ULSS per la realizzazione delle Medicine di Gruppo Integrate, anche mettendo a disposizione idonee strutture (art. 26, co. 5, lett. d) della L.R. n. 19 del 2016);
- f) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.

Articolo 8 – Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto sono eletti, con due distinte votazioni, dai Sindaci del Comitato dei Sindaci di Distretto previsto dall'art. 26 della L.R. n. 19 del 2016 con le seguenti modalità:
 - presenza della maggioranza assoluta dei componenti;
 - votazione a maggioranza di almeno due terzi dei presenti;
 - votazione a scrutinio segreto mediante schede con espressione di una sola preferenza.
 Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza (da tenersi non oltre i dieci giorni successivi) è sufficiente la maggioranza semplice;
2. Le funzioni di Presidente e Vice Presidente del Comitato dei Sindaci, qualora attribuite ad un Sindaco di un Comune con più di 15.000 abitanti, possono essere delegate ad un Assessore;
3. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, la funzione di presidenza del Comitato è attribuita al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti;
4. Il Presidente rappresenta e convoca l'intero Comitato, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge e il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza;
5. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione ed approvata con il voto della maggioranza dei presenti;
6. Il Presidente apre e chiude i lavori del Comitato, che sono aperti al pubblico, salvo diversa determinazione del Presidente di svolgere la seduta a porte chiuse quando ciò si renda motivatamente necessario;
7. Il Presidente e il Vice-Presidente decadono dalla carica quando termina, per qualsiasi motivo, il mandato di Sindaco o qualora ciò sia avvenuto per la metà più uno dei componenti del Comitato;
8. Fino all'elezione del Presidente, il Comitato è presieduto dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Sindaco in carica del Comune con maggior popolazione.

Articolo 9 – Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto

1. Il Comitato dei Sindaci di Distretto nomina un Esecutivo costituito come di seguito specificato:
 - Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto
 - Vice Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto
 - n. 3 Sindaci per il Distretto Ovest
 - n. 6 Sindaci per il Distretto Est
2. Il Comitato può individuare un ulteriore componente, in qualità di Vice Presidente dell'Esecutivo, che può esercitare la funzione solo nel caso di assenza del Presidente.

3. Il Comitato dei Sindaci per l'elezione del proprio Esecutivo tiene conto del criterio di rappresentatività dei Comuni per numero di abitanti nonché della rappresentatività degli ambiti territoriali antecedenti all'applicazione della DGR n. 2271 del 10/12/2013;
4. I componenti sono eletti a scrutinio segreto contestualmente con l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Comitato (secondo i criteri di maggioranza previsti per l'elezione del Presidente). La votazione avviene mediante espressione di un'unica preferenza riferita a proposte di voto che riguardano l'intera composizione dell'Esecutivo;
5. In caso di rinnovo di oltre la metà delle Amministrazioni Comunali che costituiscono il Comitato dei Sindaci, i membri dell'Esecutivo decadono dalla loro carica e si procede a nuove nomine;
6. Il mandato dei membri dell'Esecutivo ha durata di 5 anni e la loro scelta è funzionale al territorio. In caso di rinnovo delle cariche amministrative comunali o di altra causa di cessazione del mandato, il nuovo Sindaco subentrerà nelle funzioni di membro dell'Esecutivo fino allo scadere del mandato quinquennale;
7. I componenti dell'Esecutivo possono rimettere il loro mandato presentando le proprie dimissioni per iscritto al Presidente del Comitato dei Sindaci. Il Presidente, entro massimo sessanta giorni, convocherà il Comitato dei Sindaci affinché proceda alla nuova elezione del componente dell'Esecutivo.

Articolo 10 – Funzioni dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto

L'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto svolge tutti i compiti non espressamente riservati al Comitato. A tal fine:

- a) svolge attività di proposta ed impulso nei confronti del Comitato dei Sindaci di Distretto e ne istruisce gli atti;
- b) esamina gli atti degli organi dell'Azienda ULSS ed ogni altro dato informativo e relaziona al Comitato dei Sindaci di Distretto;
- c) assume le decisioni sugli argomenti, a valenza territoriale, per i quali non sia richiesta dalla normativa vigente l'espressione diretta del Comitato dei Sindaci di Distretto o di altri organismi di rappresentanza degli Enti Locali;
- d) in caso di inerzia del Presidente del Comitato dei Sindaci, su richiesta di almeno tre componenti l'Esecutivo o d'ufficio, il Presidente della Conferenza dei Sindaci (o il Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci, qualora il Presidente del Comitato dei Sindaci coincida con il Presidente della Conferenza dei Sindaci) provvede a convocare l'Esecutivo.

Articolo 11 – Modalità operative dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto

1. La convocazione dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Distretto avviene per disposizione del Presidente, il quale formula contestualmente l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato, a mezzo PEC o e-mail, almeno tre giorni prima della data fissata.
2. I pareri e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale.

Articolo 12 – Relazioni della Conferenza dei Sindaci con i Comitati dei Sindaci di Distretto

1. La Conferenza dei Sindaci, nello svolgere le proprie funzioni di programmazione, verifica e controllo, terrà conto delle specifiche valutazioni emerse in ambito distrettuale dai Comitati di Distretto;
2. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci, anche attraverso il Vice Presidente, garantisce il raccordo fra la Conferenza e i Comitati dei Sindaci di Distretto sulle questioni inerenti il territorio di appartenenza dei Comitati medesimi, al fine di coniugare la programmazione territoriale dell'Azienda ULSS nel suo complesso con quella distrettuale;

3. La Conferenza dei Sindaci fa precedere l'approvazione di atti e documenti dalla richiesta di parere da parte del Comitato dei Sindaci di Distretto, quando ritenuto necessario;
4. L'eventuale parere deve essere rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, salvo motivati termini inferiori, e si intende positivo qualora non venga espresso nel termine fissato.

CAPO III – NORME DI FUNZIONAMENTO

Articolo 13 – Sede della Conferenza e del Comitato dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci ha sede presso il Comune del Presidente in carica pro tempore.
2. Il Comitato di Distretto ha sede presso il Comune del Presidente in carica pro tempore.

Articolo 14 – Convocazioni della Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della seduta, nonché l'ordine del giorno della stessa;
2. La Conferenza dei Sindaci deve essere convocata almeno due volte all'anno. Deve essere altresì convocata, entro quindici giorni, quando ne facciano richiesta un numero di Sindaci che rappresentino almeno un quinto dei Sindaci componenti la Conferenza e quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Direttore Generale dell'Azienda ULSS;
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti la Conferenza e al Direttore Generale dell'Azienda ULSS, almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 24 ore prima tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o e-mail;
5. Copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicato agli albi dei singoli comuni, nonché all'albo dell'Azienda ULSS nonché sui siti internet istituzionali;
6. Si prevede la possibilità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, con la possibilità di intervenire in luoghi diversi, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti adeguati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on-line), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti;
7. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza;
8. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

Articolo 15 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente;
2. Ogni Comitato dei Sindaci di Distretto, ogni Sindaco, nonché il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno. Il Presidente inserisce questi punti nella prima riunione convocata dopo la richiesta;
3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione ed approvata con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 – Validità delle sedute e designazione degli scrutatori

1. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato, tramite il segretario, la presenza del numero legale;
2. In caso di impedimento, ciascun Sindaco può farsi rappresentare da un Assessore o da un Consigliere Comunale, appositamente delegato per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca;
3. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono convocate in prima e seconda convocazione. La seduta è legalmente costituita quando, in prima convocazione siano presenti la maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione siano presenti almeno un terzo dei componenti. La seconda convocazione deve tenersi almeno mezz'ora dopo la prima;
4. La seduta si considera deserta nel caso in cui, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata non si sia raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità;
5. Il Presidente designa in caso di necessità due componenti della Conferenza alle funzioni di scrutatore per le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 17 – Modalità d'intervento

1. L'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno è svolta dal Presidente o altro componente da lui delegato, ovvero dal componente che ha chiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno o dalla Direzione Aziendale dell'Azienda ULSS su delega del Presidente. Dopo l'illustrazione dell'oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai componenti nell'ordine di richiesta o di iscrizione;
2. Il Presidente disciplina gli interventi con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire l'intervento di tutti i componenti alla discussione.

Articolo 18 – Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono inviati unitamente alla convocazione della seduta e depositati presso la sede della Segreteria della Conferenza dei Sindaci.

Articolo 19 – Discussione e chiusura

1. Prima che inizi la discussione di un argomento o durante la discussione medesima, ogni componente la Conferenza può presentare comunicazioni o richieste sull'argomento trattato;
2. La discussione viene aperta, moderata e chiusa dal Presidente.

Articolo 20 – Votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento, se richiesto, viene messo ai voti;
2. Ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei presenti;
3. Le decisioni e i giudizi su persone sono espressi con votazione segreta;
4. I Sindaci non possono prendere parte a riunioni o a discussioni che riguardino, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i loro interessi o quelli dei propri coniugi, conviventi, parenti od affini fino al quarto grado, o Enti, Società, Amministrazioni, anche senza fini di lucro, a cui siano in qualsiasi forma collegati;
5. Coloro che si astengono dal voto o che non possono votare, non sono computati tra i votanti;
6. Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito della votazione.

Articolo 21 – Verbali delle sedute

1. Il Segretario verbalizzante redige, ad ogni seduta, il verbale della riunione, contenente

le decisioni assunte e, in maniera sintetica, le ragioni addotte dagli intervenuti a favore o contro;

2. Ogni componente della Conferenza dei Sindaci ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni e/o dell'eventuale dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato;
3. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono trasmessi, tramite PEC, a:
 1. Sindaci dei Comuni
 2. Direttore Generale dell'Azienda ULSS 8
 3. Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda ULSS 8
4. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di accesso, ai sensi del D.lgs 97/2016 (Accesso Civico).

Articolo 22 – Pubblicità delle riunioni

1. I lavori della Conferenza dei Sindaci sono aperti al pubblico, salvo diversa determinazione motivata del Presidente;
2. I lavori del Comitato dei Sindaci di Distretto sono pubblici, salvo diversa determinazione motivata del Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto;
3. I lavori degli altri organismi non sono aperti al pubblico.

Articolo 23 – Ufficio di segreteria

1. Per il loro funzionamento, la Conferenza dei Sindaci e il Comitato dei Sindaci di Distretto si avvalgono di un'apposita struttura tecnica denominata Ufficio di segreteria, gestito con risorse proprie dei Comuni e che prevede articolazioni nei distretti come intesi dalla L.R. n. 19 del 2016;
2. L'Ufficio di segreteria interagisce con i responsabili e referenti per le materie attribuite alla Conferenza dei Sindaci, al Comitato dei Sindaci di Distretto dalla normativa vigente;
3. L'Ufficio di segreteria gestisce le convocazioni, prepara la documentazione, approfondisce le materie mettendo a disposizione degli amministratori le soluzioni tecniche su cui operare le scelte. L'Ufficio di segreteria può avvalersi di funzionari comunali per svolgere le proprie funzioni;
4. L'Azienda ULSS all'occorrenza mette a disposizione idonei locali per la Conferenza dei Sindaci e per eventuali altre riunioni;
5. L'Ufficio di segreteria della Conferenza e del suo Esecutivo ha sede presso la sede della Conferenza dei Sindaci;
6. L'Ufficio di segreteria del Comitato dei Sindaci di Distretto e del suo Esecutivo ha sede presso la sede del Comitato dei Sindaci di Distretto.

Articolo 24 – Disposizioni generali

1. Il funzionamento del Comitato dei Sindaci e dell'Esecutivo del Comitato, per quanto non previsto con riferimento specifico agli stessi organismi, è disciplinato dalle disposizioni relative alla Conferenza dei Sindaci e all'Esecutivo della Conferenza, purché non incompatibili;
2. Alle riunioni degli organismi di cui al presente regolamento possono partecipare, su richiesta del Presidente, anche soggetti esterni qualora la loro presenza sia ritenuta opportuna in relazione agli argomenti oggetto di trattazione;
3. Se un Comune della Conferenza dei Sindaci viene commissariato, le funzioni del Sindaco sono assunte dal Commissario. Al Commissario non sono affidabili gli incarichi di Presidente e Vice Presidente;
4. La Conferenza dei Sindaci può in ogni momento sostituire il Presidente o un membro dell'Esecutivo presentando mozione di sfiducia sottoscritta dai due terzi dei componenti la Conferenza e proponendo di procedere a nuova elezione, secondo le modalità previste dalla presente disciplina.

Articolo 25 – Validità del Regolamento

1. Il regolamento viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci in prima convocazione a maggioranza assoluta; in seconda convocazione, da tenersi dopo quindici giorni, a maggioranza dei presenti pari almeno alla metà dei Sindaci; in terza convocazione, da tenersi dopo due mesi, a maggioranza dei presenti;
2. Il regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e ha validità fino a diversa deliberazione da parte della Conferenza dei Sindaci, da approvare con le modalità del comma precedente;
3. Eventuali modifiche alla normativa nazionale e regionale verranno recepite nei regolamenti con le modalità di cui al comma 1.